

Allegato 1

Si riporta di seguito il riscontro per singoli punti relativamente alle richieste di chiarimento dell'Area Tecnica della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome pervenute per il tramite del Ministero della Salute e già parzialmente elaborate da quest'ultimo.

Punto a)

- Gli investimenti/riforme sono puntualmente definiti all'interno del PNRR. Per la specificità delle attività da realizzare si rinvia a quanto indicato dal Ministero della salute quale amministrazione centrale titolare dell'intervento PNRR.

Punto b)

- Le Amministrazioni attuano gli interventi nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, in base alle regole di rendicontazione ordinarie già definite per le politiche di sviluppo. Nell'attuazione degli interventi PNRR le Amministrazioni sono tenute, in particolare, al rispetto degli obblighi di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati. Sono inoltre tenute al rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ivi compresa la normativa afferente agli aiuti di stato.
- Per le peculiarità del PNRR, le Amministrazioni sono chiamate a rispettare alcuni specifici principi per garantire la piena e immediata compatibilità degli elementi amministrativi connessi alla selezione dei progetti con il quadro normativo di riferimento del Piano. Pertanto, i dispositivi amministrativi volti all'individuazione/selezione dei singoli interventi da finanziare sul PNRR devono prevedere il rispetto dei seguenti principi e obblighi:
 - principio del "non arrecare danno significativo (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli Avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata;
 - principio della parità di genere finalizzato al rispetto e alla promozione della parità di genere;
 - principio di protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di interventi e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni;
 - principio di superamento dei divari territoriali. In sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;
 - obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi assegnati e di riassegnazione delle somme per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle

relative domande ammesse al contributo, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del dl 77/2021;

- obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione;
- relativamente all'ammissibilità dei costi per il personale, obbligo di rispettare quanto specificamente previsto dall'art.1 del decreto legge 80/2021 (e/o da successivi atti di indirizzo delle Amministrazioni responsabili dell'Avviso), secondo cui le Amministrazioni centrali titolari di interventi possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese di personale specificamente destinato a realizzare progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto;
- obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU ("*finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*") e la presenza dell'emblema dell'Unione europea (cfr. allegato a).

A tal riguardo, sono state predisposte dal Servizio Centrale per il PNRR specifiche "*Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*" trasmesse con Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21¹.

Punto c)

- Con riferimento all'ammissibilità delle spese sostenute successivamente al 24 aprile 2021 si precisa che, come previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, "*sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1 febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal suddetto Regolamento*", purché la natura della spesa e le modalità di acquisizione siano coerenti con quanto previsto nell'ambito del PNRR e dei singoli investimenti presentati all'interno del Piano. Sul punto anche in base ad un recente parere espresso dai Servizi della Commissione Europea si precisa che lo spirito della data limite del 1° febbraio è quello di consentire una limitata retroattività del RRF per includere anche misure che sono in linea con gli obiettivi del RRF e che saranno perseguite in larga misura nel quadro del Piano, ma le cui fasi iniziali sono iniziate all'inizio della pandemia COVID-19. Ciò significa anche che i costi stimati delle misure incluse nel PNRR non devono riflettere azioni intraprese prima del 1° febbraio 2020. Sarà quindi da verificare se le spese sostenute successivamente al 24 aprile 2021 afferiscono misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 nei termini indicati. In caso positivo sono da considerare incluse nel periodo di ammissibilità della spesa fatta sempre salva la valutazione circa il rispetto degli altri principi di legittimità e regolarità.
- La finanziabilità degli interventi può anche concretizzarsi nella sostituzione di apparecchi obsoleti, nel rispetto di quanto puntualmente riportato nell'allegato alla decisione di approvazione del Consiglio del PNRR, ossia vetustà maggiore di 5 anni (cfr. indicatore M6C2-6 "*[...] tecnologie obsolete o fuori uso – vetustà maggiore di 5 anni*").

Con riferimento agli interventi riferiti a "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" (M6C2 Investimento 1.1) e "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" (M6C2

¹ Cfr. la circolare e le Istruzioni allegate possono essere scaricate dal seguente link:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/documenti/in_vetrina/elem_0336.html

Investimento 1.2), a seguito di quanto rappresentato da codesto Ministero con la citata nota n. 0018233-07/10/2021, si precisa che:

- all'interno della narrativa di tali interventi non si rinviene la previsione dei costi per il noleggio degli impianti, ma si menziona l'acquisto di nuove apparecchiature sulla base del quale è stata effettuata la stima dei costi. Inoltre, per come impostato il quesito, non si evince la natura effettiva del rapporto contrattuale richiamato (se trattasi, ad esempio, di noleggio con possibilità di riscatto o di tipo diverso);
- non si rileva all'interno della narrativa un costo specifico per lo smaltimento delle vecchie apparecchiature; con riferimento più in generale ai costi dei "lavori accessori" si precisa che nella stima dei costi relativi all'investimento 1.1. "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" si fa riferimento anche agli "*ancillary works*" necessari per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera; tali costi si presumono, pertanto, direttamente correlati a questa specifica attività;
- nel dettaglio dei costi riferiti ai due suddetti investimenti non è esplicitamente previsto il costo di manutenzione delle apparecchiature che, quale costo ricorrente, non è ammissibile a meno che non sia parte integrante del contratto di acquisto;
- con riferimento all'utilizzo di procedure ad evidenza pubblica o di Convenzioni Consip già avviate si ritiene possibile ricorrere a tali strumenti. Si ricorda tuttavia la necessità di rispettare il principio del "*do no significant harm*" nella realizzazione degli interventi: pertanto, qualora le procedure già avviate di cui ci si intende avvalere, non contengano riferimenti specifici in tal senso, il rispetto di tale vincolo andrà ugualmente garantito attraverso la sua formalizzazione in una fase successiva (ad esempio, in fase di contrattualizzazione o attivazione dell'ordine di acquisto). Allo stesso modo, si richiama l'esigenza di assicurare il rispetto del tag "*digital*" previsto in particolare per l'investimento "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero";
- con riferimento all'opportunità di comunicare alle regioni gli interventi inseriti nel tendenziale si segnala che, essendo i progetti in corso già identificati sarebbe auspicabile rendere edotte le Regioni ai fini di un loro coinvolgimento.

Punto d)

- La realizzazione degli interventi del PNRR segue procedure che devono sottostare a tempistiche certe. Il mancato raggiungimento anche solo di un target e milestone comporta l'impossibilità di ottenere da parte dell'Italia della tranche di finanziamento corrispondente al gruppo di target e milestone previsti. Nello specifico, l'investimento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" prevede come target da conseguire entro giugno 2026 il "Completamento di almeno 109 interventi antisismici nelle strutture ospedaliere al fine di allinearle alle norme antisismiche". Il parziale conseguimento dello stesso costituisce un'evidente criticità di attuazione del Piano e comporta quindi l'impossibilità di richiedere la tranche finale di rimborso all'UE per l'intero importo definito. Qualsiasi altra operazione di ingegneria contabile o "mix di finanziamento" finalizzata a spostare in avanti i termini di finalizzazione dei suddetti interventi non è dunque consentita.

Punto e)

- Si precisa che le spese correnti non sono ammissibili al PNRR. L'ammissibilità dei servizi "software as a service (SaaS)", che non configurano l'acquisto di una immobilizzazione immateriale o un diritto equiparabile ad una licenza, possono considerarsi ammissibili solo per la parte strettamente inerente la realizzazione dell'intervento a cui sono associati, i costi

utenza successivi saranno quindi a carico dell'amministrazione per garantire la sostenibilità futura dell'investimento.

Punto f)

- Le spese relative all'acquisto di immobili se necessarie all'attuazione dell'investimento e non espressamente escluse dalla scheda descrittiva PNRR e dall'allegato alla decisione di approvazione del Consiglio sono ammissibili nell'ambito del costo totale dell'investimento o subinvestimento e purché sia comunque garantito il raggiungimento dei target e milestone previsti. per le regole di ammissibilità per l'acquisto degli immobili si rinvia a quanto disposto dall'art. 17 e 18 del DPR 5 febbraio 2018, n. 22 valido per i Fondi Strutturali d'Investimento Europei (SIE) 2014-2020.

L'acquisto di terreni, laddove previsto nel quadro economico, è ammissibile nel limite massimo del 10% del progetto complessivo e alle seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b) la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

L'acquisto di edifici già costruiti, laddove previsto nel quadro economico, è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b) che le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse;
- c) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità del progetto oggetto del contributo.

In analogia, laddove previsto espressamente nel quadro economico, è ammissibile anche il costo per espropri.

- In alternativa, per l'uso di immobili che non rientrano nella proprietà di Aziende ed Enti dei Servizi sanitari Regionali, potrebbero essere stipulati specifici contratti di comodato d'uso gratuito.

Punto g)

- la normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione resta pienamente applicabile anche per il PNRR. È quindi possibile, nel rispetto dei vincoli normativi, il ricorso anche a centrali di acquisto diverse da CONSIP, purché le stesse procedano all'approvvigionamento nel rispetto dei principi del PNRR ed in particolare del "Do No Significant Harm" (DNSH) – cfr. punto c.

Punto h)

- si concorda con la risposta formulata da codesto Ministero della salute.

Allegato a

Logo UE per PNRR

